

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) è volto a recepire la direttiva 2013/30/UE relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, già recepita in Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

II. Contesto normativo europeo

La Commissione europea ha reagito all'incidente avvenuto nelle acque del Golfo del Messico, a seguito dello sversamento di petrolio dal Pozzo Macondo, avviando un'approfondita analisi delle norme adottate nell'intera Unione Europea e dai suoi Stati Membri in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Sulla scorta di tali risultanze, nel 2011 la Commissione ha adottato uno schema di Proposta di regolamento (Regolamento Offshore), poi divenuto "Proposta di Direttiva", fissando standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare di elevata qualità, con l'obiettivo di ridurre le probabilità di accadimento di incidenti gravi, di limitarne le conseguenze e di aumentare, così, nel contempo, la protezione dell'ambiente marino.

Sulla base di principi di azione preventiva e correttiva, nonché sul concetto di "chi inquina paga", l'Unione europea ha, pertanto, inteso armonizzare verso l'alto le diverse norme nazionali, in alcuni casi, come per l'Italia, già in grado di garantire elevati standard di sicurezza, stabilendo, anche sulla base delle normative nazionali già esistenti (in primis quella italiana, giudicata tra le più rigorose a livello internazionale), un quadro uniforme di *"requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti"*.

L'obiettivo della direttiva è di ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento e fissando, nel contempo, le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

III. Normativa nazionale e novità introdotte dallo schema di decreto di recepimento

I lavori di recepimento italiano, svolti da un Tavolo tecnico appositamente costituito e partecipato da tutte le Amministrazioni interessate alla materia, hanno perseguito l'obiettivo di affiancare alle norme nazionali esistenti e all'esperienza già acquisita nella valutazione e il controllo dell'esplorazione e coltivazione di idrocarburi in mare aperto, le nuove misure dettate dalla Direttiva 2013/30/UE, relative perlopiù agli aspetti di prevenzione e di riparazione del rischio da



incidente, anche ambientale, senza modificare gli aspetti autorizzatori e di vigilanza e controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro già in essere.

Il testo di recepimento si propone, pertanto, di rafforzare ulteriormente il livello di sicurezza delle attività in mare in materia di idrocarburi, anche mediante la cooperazione e lo scambio di informazione tra gli Stati membri, inserendosi in un quadro normativo già esistente in materia di sicurezza e protezione del mare dall'inquinamento derivante dalle operazioni di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale e dei fondali marini e di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive.

Con il recepimento della direttiva 2013/30/UE si è inteso, pertanto, integrare la normativa italiana in materia di sicurezza per le trivellazioni offshore e della relativa salvaguardia ambientale, con particolare riferimento alle attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, dal punto di vista della sicurezza degli stabilimenti nonché della predisposizione di adeguati piani, anche transfrontalieri, per la tutela dell'ambiente circostante nei casi di emergenza.

Lo schema di decreto in esame, che tiene conto delle risultanze emerse nell'ambito del Tavolo tecnico, ripropone sostanzialmente impianto e contenuto della Direttiva, facendo salve le normative nazionali già vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui ai D.P.R. n. 128/1959, n. 886/1979 e n. 435/1991, nonché dei decreti legislativi n. 624/1996 e n. 81/2008. Lo schema di recepimento, oltre a richiamare nelle premesse la normativa rilevante in materia, mantiene ferme le disposizioni di cui ai d.lgs. n. 625/1996, n. 152/2006 e n. 195/2005.

Tra le principali innovazioni introdotte dal provvedimento in esame, rispetto alla normativa nazionale vigente in materia, vi è sicuramente l'istituzione di un'autorità competente che definisca le proprie responsabilità e le responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti, istituisca processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di altra specifica documentazione richiesta agli operatori del settore e provveda a far rispettare le norme della Direttiva stessa anche mediante ispezioni, indagini e azioni di esecuzione.

Il testo prevede, inoltre, una serie di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva e tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

IV. Descrizione dell'articolato

Lo schema di decreto proposto è composto di 36 articoli suddivisi in nove capi e di nove allegati numerici.

Nel seguito sono illustrati i singoli articoli del decreto di recepimento.

Capo I "Finalità e ambito di applicazione"

Articolo 1: "Oggetto e ambito di applicazione" - Il comma 1, recependo l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2013/30/UE, individua come finalità del presente decreto quella di stabilire i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.



I commi 2 e 3 fanno salve le disposizioni nazionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché, salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni dei decreti legislativi n. 625/1996, n. 152/2006 e n. 195/2005, con i quali a livello nazionale sono state recepite le direttive citate dal testo normativo europeo.

Articolo 2: "Definizioni" – L'articolo fornisce le definizioni necessarie alla corretta lettura del provvedimento. Sono state adottate integralmente tutte le definizioni previste all'articolo 2 della direttiva, riprendendo i termini ed i concetti già in uso corrente nella normativa nazionale in materia, citata laddove necessario.

Per il recepimento della definizione di "operatore" e di "proprietario" il tavolo tecnico ha tenuto conto delle specificità dell'ordinamento nazionale che in parte si discosta da quanto previsto in sede europea, dove la figura dell'operatore viene intesa con un'accezione diversa, potendo essere anche entità differente rispetto al licenziatario - titolare del permesso/concessione - e potendo essere designata anche da quest'ultimo, non solo dall'autorità preposta al rilascio delle licenze come avviene in Italia. Nell'ordinamento nazionale l'operatore, in qualità dei rappresentante unico, coincide, invece, con il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione (licenziatario) e, anche nel caso di più licenziatari, viene designato/autorizzato dall'autorità preposta al rilascio delle licenze a *condurre* le operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi. L'operatore è inoltre il licenziatario che risponde dei rischi e di tutta l'attività realizzata nel suo complesso, anche nel caso in cui, per svolgere compiti specifici, si avvalga di terzi contraenti incaricati, tra i quali possono rientrare anche i proprietari degli impianti non destinati alla produzione, individuati dall'operatore ed autorizzati dall'autorità competente ad eseguire operazioni di pozzo.

Nella trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale il tavolo tecnico ha pertanto tenuto in considerazione tali aspetti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva e di coordinare il presente testo di recepimento con la normativa italiana già vigente in materia.

Si segnala, infine, che per la definizione di "accettabile" di cui all'articolo 2, n. 8, della direttiva è stato inserito, nel decreto di recepimento, il riferimento anche al "rischio informatico".

Capo II "Prevenzione dei grandi incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi"

Articolo 3: "(Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi)" - Recepisce il corrispondente articolo 3 della direttiva, prevedendo (comma 1) che gli operatori mettano in atto tutte le misure adeguate per prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che (comma 2) non siano sollevati dagli obblighi previsti dal presente decreto anche nel caso in cui le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito siano state effettuate da contraenti incaricati.

È stato, inoltre, previsto (comma 3) che in caso di incidente grave, gli operatori mettano in atto tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente e che (comma 4) effettuino tutte le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.

Articolo 4: "(Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze)"

Tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva, l'articolo (comma 1) richiama la normativa nazionale (leggi 6/1957, n. 613/1967, decreto-legge n. 133/2014, decreto legislativo n. 152/2006, disciplinare tipo adottato ai sensi dell'art. 38, comma 7, del DL 133/2014 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 625/1996, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015) che già tiene



conto, per il rilascio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e dei titoli concessori unici, dei requisiti di ordine generale, delle capacità tecniche, economiche ed organizzative nonché delle garanzie adeguate ai programmi, forniti dai richiedenti.

Al comma 2 sono stati elencati gli aspetti che, in base alla direttiva, devono essere considerati nel valutare la capacità tecnica, finanziaria ed economica di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare: i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all'area in questione, compreso il costo dell'eventuale degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, le capacità finanziarie del richiedente, comprese le eventuali garanzie finanziarie per coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, *da rilasciare al momento dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera* (tale precisazione si è resa necessaria in quanto la direttiva, all'articolo 4, paragrafo 3, prevede che il richiedente dimostri di aver adottato misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi *dall'inizio delle operazioni medesime*), le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza.

Ai fini del rilascio o del trasferimento di una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l'autorità preposta al rilascio delle licenze, oltre ai pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalla normativa vigente può richiedere il parere del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.

Al comma 5 è stato previsto che l'autorità preposta al rilascio delle licenze, per stabilire se il richiedente ha risorse finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e la successiva riparazione, è tenuta a valutare, sentito il parere del Comitato, l'adeguatezza della documentazione.

I richiedenti un titolo minerario per operazioni in mare possono utilizzare strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per dimostrare la loro capacità finanziaria a norma del primo comma. Ai fini di una gestione rapida ed efficace delle domande di risarcimento, l'autorità preposta al rilascio delle licenze promuove presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi e di garanzia l'adozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilità per danni da operazioni in mare, anche a carattere transfrontaliero, nel settore idrocarburi. Il richiedente deve garantire il mantenimento della capacità economica e finanziaria necessaria per soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Ai fini del recepimento del paragrafo 5 è stato previsto che l'autorità preposta al rilascio delle licenze designi l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario; non è stata invece recepita la parte relativa alla designazione dell'operatore ad opera del licenziatario, viste le specificità dell'ordinamento nazionale a riguardo, già illustrate con riferimento al recepimento delle definizioni.

Al comma 7 è stata citata la normativa nazionale per il rilascio delle licenze (leggi n. 6/1957, n. 613/1967, decreto-legge n. 133/2014, decreti legislativi n. 152/2006 e n. 625/1996, DPR n. 484/1994) che tiene conto degli aspetti ambientali previsti dalla direttiva al paragrafo 6, prevedendo altresì che nel valutare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche di un richiedente una licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo.

Articolo 5: "(Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi)"

La partecipazione pubblica ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi è già prevista, dalla legislazione nazionale vigente, nell'ambito delle procedure di



valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. Nel recepimento dell'articolo 5 della direttiva è stata, pertanto, richiamata la normativa nazionale (articoli 14 e 24 del d.lgs. 152/2006) in base alla quale viene garantita tale partecipazione. Come previsto dalla direttiva europea, è stato inoltre specificato che la partecipazione del pubblico non è applicata alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013.

Articolo 6 "(Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate)"

Con il primo comma è stato disposto che gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse sono eserciti da operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento.

Ai fini della trasposizione dei paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo della direttiva, in coordinamento con la normativa nazionale in materia che già prevede, a legislazione vigente, una serie di requisiti per i soggetti che intendano svolgere attività in mare nel settore degli idrocarburi, nel testo di recepimento è stato previsto (comma 2) che se il Comitato riscontra che l'operatore, in quanto entità responsabile delle operazioni, non è più in grado di soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze che valuta l'opportunità di revocare la licenza e adotta, in ogni caso, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni.

Al successivo comma 3 è stata richiamata la normativa nazionale di settore (DPR n. 128/1959 e n. 886/1979 e d.lgs. n. 624/1996 e n. 81/2008), prevedendo altresì che le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, le operazioni di pozzo o le operazioni combinate possono iniziare o proseguire solo dopo che la relazione sui grandi rischi è stata accettata da parte del Comitato; le medesime operazioni non possono iniziare o proseguire se il Comitato solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o se non sono rispettate le misure disposte dal Comitato a seguito dell'esame di una comunicazione (comma 4).

Nel recepire l'articolo 6, paragrafo 7, del testo della direttiva, che richiede agli Stati membri di istituire una zona di sicurezza circostante l'impianto, è stato disposto al comma 5 che il raggio della zona di sicurezza circostante l'impianto è individuato, ex articolo 28 del DPR n. 886/1979, con ordinanza della Capitaneria di Porto e che entro tale raggio è vietato alle navi di entrare o stazionare salvo determinati casi elencati al comma 6, con le lettere da a) a g), mutate dalla direttiva, cui è stata aggiunta la lettera h) nel testo di recepimento al fine di prevedere anche l'ipotesi di "operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unità navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato".

Con il comma 7 è stato, infine, previsto che, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, la consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori avrà luogo con modalità e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.

Articolo 7: "(Responsabilità per danno ambientale)"

Oltre a recepire quanto previsto dal corrispondente articolo 7 della direttiva, prevedendo quindi che il licenziatario sia finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto, in tale articolo viene richiamato il decreto legislativo n. 152/2006, nella parte che riguarda la responsabilità per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Articolo 8: "(Designazione dell'autorità competente)"

L'articolo istituisce il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare ("il Comitato") per lo svolgimento dei compiti che la direttiva rimette all'autorità competente in materia, stabilendone la composizione sia a livello centrale che territoriale e le relative funzioni. A livello centrale il Comitato è composto da un esperto - scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore



privato o pubblico e con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare - nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzione di presidente, dal Direttore dell'UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse), dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. Le articolazioni sul territorio sono, invece, costituite dal direttore della Sezione UNMIG competente per territorio, dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante, dal Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA, dal Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante e da un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare (comma 1).

Con il comma 2, richiamando quanto già previsto dai DPR n. 128/1959 e n. 886/1979 e dai d.lgs. n. 624/1996 e n. 81/2008, sono state definite le principali funzioni del Comitato, fermo restando le competenze delle Sezioni UNMIG per la sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute delle maestranze addette. Il Comitato è responsabile della valutazione ed accettazione delle relazioni sui grandi rischi, delle comunicazioni di nuovi progetti e di operazioni di pozzo o combinate, della vigilanza sul rispetto da parte degli operatori del presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione, della consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze, dell'elaborazione di piani annuali e relazioni, della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri.

Essendo più di sei gli impianti normalmente presidiati nel mare posto sotto la giurisdizione italiana, è stato recepito il paragrafo della direttiva che dispone che il Comitato operi, nello svolgimento delle proprie funzioni di regolamentazione, con obiettività ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni (comma 3).

Dell'istituzione del Comitato, della sua organizzazione, del motivo per cui è stato istituito e del modo in cui è garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione e il rispetto degli obblighi previsti è data informazione attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e nonché in forma permanente sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 4).

Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente; ai componenti non spetta alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite (comma 5). Il Comitato può inoltre concludere, per il tramite del Ministero degli affari esteri, accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione; a tal fine un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse (comma 6).

Il decreto in esame ha, inoltre, previsto che le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (comma 7).

Gli organismi che compongono il Comitato esercitano anch'essi le proprie funzioni in modo indipendente ed evitando duplicazioni. Il Comitato relaziona annualmente al Parlamento ed alla Commissione Europea in merito all'attività di regolamentazione e di vigilanza svolta (comma 8).



Articolo 9: "(Funzionamento del Comitato)"

L'articolo, riprendendo l'articolo 9 della direttiva, prevede che il Comitato operi indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti, definisca l'estensione delle proprie responsabilità e le responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti, istituisca processi e procedure per valutare le relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni presentate dagli operatori, nonché per far rispettare il presente decreto anche tramite ispezioni, indagini e azioni di esecuzione, metta a disposizione degli operatori i predetti processi e procedure e del pubblico una sintesi degli stessi, attraverso il sito internet del Comitato, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, elabori ed attui procedure coordinate o congiunte con le autorità competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti a norma del presente decreto, fondando la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III.

Con il comma 2 è stato previsto che il Comitato è tenuto ad informare tempestivamente delle proprie motivate decisioni l'operatore e le autorità che sono state interessate dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare.

Articolo 10: "(Collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima)"

L'articolo 10 della direttiva disciplina i compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) in materia di sicurezza in mare per le operazioni nel settore idrocarburi. Nel recepimento del testo europeo il presente decreto ha disposto che il Comitato possa avvalersi dell'EMSA per l'assistenza tecnica e scientifica, a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, adeguando la rubrica dell'articolo.

Capo III "Preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi"

Articolo 11: "(Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi)"

Il comma 1, in recepimento del corrispondente articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, elenca con le lettere da a) a m) i documenti che l'operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, è tenuto a presentare al Comitato, prevedendo altresì che i documenti di cui alle lettere a), b), d) e g), siano inclusi nella relazione sui grandi rischi e che la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore sia invece inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non già presentata, a norma del comma 1, lettera h).

Con i successivi commi (2-7) sono state definite le tempistiche per la gestione della predetta documentazione da parte degli operatori e del Comitato. In particolare è stato disposto che la comunicazione del progetto di cui alla lettera c) è presentata al Comitato entro il termine dallo stesso stabilito e comunque prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata; il Comitato risponde alla comunicazione del progetto entro 30 giorni; le osservazioni del Comitato devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.

Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque marine italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per iscritto almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque marine italiane.

La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1, lettera l), è trasmessa al Comitato almeno 90 giorni prima dell'avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dal Comitato entro 30 giorni dalla comunicazione di trasferimento.

In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, al Comitato è data tempestiva comunicazione di tale modifica e comunque entro il termine di 90 giorni.

La relazione sui grandi rischi è presentata al Comitato entro il termine da esso stabilito e comunque prima del previsto avvio delle operazioni; il Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.



Articolo 12: "(Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione)"

L'articolo recepisce il corrispondente articolo 12 della direttiva, prevedendo che l'operatore è tenuto a redigere una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione, contenente le informazioni previste dall'allegato I, paragrafi 2 e 5; la relazione deve essere aggiornata in caso di modifiche rilevanti e comunque almeno ogni cinque anni o in un termine più breve, se richiesto dal Comitato.

I rappresentanti dei lavoratori sono consultati per l'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione con modalità descritta all'interno della relazione, secondo quanto previsto dall'allegato I, paragrafo 2, punto 3 (comma 2).

Previo accordo del Comitato, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere redatta per un gruppo di impianti (comma 3).

Su richiesta del Comitato, prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata (comma 4).

Qualora l'impianto di produzione è oggetto di modifiche sostanziali o qualora si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l'operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, da presentare al Comitato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori (comma 5); tali lavori non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione (comma 6) che deve essere comunque assoggettata a riesame periodico almeno ogni cinque anni o prima, quando ciò sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame devono essere comunicati al Comitato (comma 7).

Articolo 13 "(Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione)"

Così come per un impianto di produzione, anche per un impianto non destinato alla produzione l'operatore, avvalendosi eventualmente del contributo del contraente incaricato, redige una relazione grandi rischi a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera e), contenente le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 3 e 5. Tale relazione deve essere aggiornata almeno ogni 5 anni o prima, se richiesto dal Comitato (comma 1).

I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, con modalità descritte all'interno della relazione (comma 2).

Su richiesta del Comitato, prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata (comma 3).

Qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche sostanziali o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il contraente incaricato redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori (comma 4).

Anche nel caso in cui oggetto di modifiche sostanziali sia un impianto fisso o un impianto mobile non destinato alla produzione i lavori non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi (commi 5 e 6).

La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, come per un impianto di produzione, è soggetta a un riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima, quando richiesto dal Comitato. I risultati del riesame devono essere comunicati al Comitato (comma 7).

Articolo 14: "(Piani interni di risposta alle emergenze)"

Recependo fedelmente il corrispondente articolo 14 della direttiva, tale disposizione prevede che l'operatore è tenuto a predisporre un piano interno di risposta alle emergenze, da presentare al Comitato ex articolo 11, comma 1, lettera g), e conformemente all'articolo 28, tenendo conto della



valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi (comma 1).

Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l'impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo. Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, l'operatore presenta al Comitato il piano interno di risposta alle emergenze modificato, a corredo della comunicazione di operazioni di pozzo (comma 2).

Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze è modificato, per farvi rientrare le operazioni combinate, e presentato al Comitato, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate (comma 3).

"Articolo 15: "(Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni)"

L'articolo, in recepimento dell'articolo 15 della direttiva, elenca le informazioni che l'operatore è tenuto a fornire al Comitato in caso di operazioni di pozzo, stabilendo le relative tempistiche e le modalità e i tempi con cui il Comitato è tenuto ad esaminare tale documentazione.

"Articolo 16: "(Comunicazione di operazioni combinate)"

L'articolo disciplina le comunicazioni che l'operatore deve fornire al Comitato, in caso di operazione combinata. La comunicazione deve essere fornita nel termine stabilito dal Comitato e comunque prima dell'avvio dell'operazione e deve contenere tutte le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7 (comma 1). Il Comitato esamina la predetta comunicazione e, prima dell'inizio delle operazioni combinate, se necessario, adotta misure adeguate tra cui anche l'eventuale divieto di avviare l'operazione. Il Comitato risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi (comma 2).

L'operatore che ha presentato la comunicazione informa tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale apportata; il Comitato esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, adotta misure appropriate (comma 3).

"Articolo 17: "(Verifica indipendente)"

La direttiva richiede che l'operatore debba istituire un sistema di verifica indipendente della sicurezza redigendone, eventualmente anche con l'aiuto del proprietario, una descrizione per il Comitato. Il presente decreto recepisce tale previsione, disponendo che la descrizione sia inclusa nel documento da presentare al Comitato che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente e includa tutte le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 5 (comma 1).

I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica (comma 2).

La scelta del verificatore indipendente e la progettazione dei sistemi di verifica indipendente devono soddisfare i criteri di cui all'allegato V (comma 3).

Il comma 4 riporta le finalità per cui devono essere istituiti i sistemi di verifica indipendente, così come indicati dalla direttiva.

Gli operatori rispondono alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendono provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni (comma 5), mettono a disposizione del Comitato sia le raccomandazioni, che i conseguenti provvedimenti adottati e conservano tali informazioni per un periodo di sei mesi dal completamento delle relative operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 6).



Il Comitato verifica che gli operatori di pozzo includano i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni, nella comunicazione di operazioni di pozzo (comma 7).

Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica è posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima dell'avvio delle operazioni (comma 8).

Articolo 18: "(Poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti)"

L'articolo 18, riprendendo l'articolo 18 della direttiva, elenca con le lettere a), b), c), d) ed e) i poteri del Comitato.

Capo IV "Politica di prevenzione".

Articolo 19: "(Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori)"

L'articolo richiede all'operatore di redigere un documento che definisce la propria politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le proprie attività in mare nel settore degli idrocarburi, esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento. Il documento deve contenere le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8 (commi 1 e 2).

Al comma 3 è stato previsto che gli operatori presentano anche un documento relativo al loro sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente, contenente la descrizione delle modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi, la descrizione delle modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi oltre, eventualmente, ad altri documenti a norma del presente decreto nonché i sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell'articolo 17.

Con il comma 4 è stato previsto che anche gli impianti già esistenti alla data del 19 luglio 2015 (data ultima per il recepimento della direttiva) presentino il loro sistema di gestione della sicurezza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In recepimento dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva, con il comma 5 è stato previsto che con decreto del Ministero dello sviluppo economico è istituito un meccanismo per dare agli operatori e ai proprietari la possibilità di contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui all'articolo 6, comma 7; l'impegno dell'operatore e del proprietario a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.

La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in conformità dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e dell'allegato IV ed applicano le condizioni prescritte dalla direttiva, recepite con le lettere a) e b) del comma 6.

Gli operatori predispongono e conservano un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi (comma 7).

Gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze con gli altri Stati membri, elaborano e rivedono le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono, come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI (comma 8).

Il documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al comma 1 comprende anche gli impianti dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell'Unione europea (comma 9).

Qualora l'attività svolta rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, l'operatore adotta misure adeguate che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell'attività finché il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo. L'operatore comunica al Comitato, senza indugio e comunque entro ventiquattro ore dall'adozione, le misure adottate, accompagnate da una relazione (comma 10).



L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati al fine di garantire un affidabile raccolta e registrazione dei dati pertinenti alla perforazione, alla sicurezza delle operazioni e dell'impianto e ad impedirne manipolazioni; predispone inoltre un sistema di registrazione informatica che garantisce l'integrità, la disponibilità e il non ripudio dei dati, nel rispetto dei principi di riservatezza e responsabilità del dato. I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della tutela dell'ambiente marino (comma 11).

Articolo 20 "(Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione)"

In recepimento del corrispondente articolo 20 della direttiva, il comma 1 del presente articolo prevede che le società registrate in Italia che, direttamente o attraverso filiali, svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione, sia come licenziatari che come operatori, sono tenute a comunicare, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte e i dettagli di tali informazioni. Le relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri (comma 2).

Articolo 21 "(Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi)"

L'articolo riprende fedelmente quanto previsto dall'articolo 21 della direttiva, prevedendo che il Comitato verifichi attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, del presente decreto e tramite ispezioni, l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate (comma 1).

Gli operatori sono tenuti ad assicurare al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto (comma 2).

Il Comitato deve elaborare annualmente dei piani mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani è rivista ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli (comma 3).

Articolo 22 "(Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza)"

L'articolo recepisce il corrispondente articolo 22 della direttiva, prevedendo al comma 1 che il Comitato istituisca meccanismi per la segnalazione confidenziale, da qualsiasi fonte, dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e per l'approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati.

Il comma 2 prevede che le informazioni dettagliate di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva siano comunicate dagli operatori ai propri dipendenti e ai contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti l'operatore fa riferimento anche alle segnalazioni confidenziali.



Capo V “Trasparenza e condivisione delle informazioni”

Articolo 23 “(Condivisione delle informazioni)”

La disposizione recepisce l'articolo 23 della direttiva, prevedendo che gli operatori forniscano al Comitato almeno le informazioni di cui all'allegato IX.

A seguito dell'adozione da parte della Commissione del Regolamento dell'Unione Europea n. 1112/2014, quale atto di esecuzione previsto dall'articolo 23 della direttiva, è stato inoltre disposto, al comma 2, che il Comitato utilizzi il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere, stabilito dal predetto regolamento.

Articolo 24 “(Trasparenza)”

In recepimento dell'articolo 24 della direttiva, è stato previsto che il Comitato metta a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'allegato IX, utilizzando il formato comune di pubblicazione stabilito dalla Commissione con il Regolamento n. 1112/2014.

Articolo 25 “(Relazioni sulla sicurezza)”

L'articolo prevede che il Comitato presenti alla Commissione una relazione annuale con le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3, e designa il Comitato quale responsabile per lo scambio di informazioni e per la pubblicazione delle stesse.

Articolo 26 “(Indagini a seguito di un incidente grave)”

Come previsto dall'articolo 26 della direttiva, è stato disposto che, in caso di incidente grave, gli organi preposti in base alla vigente normativa nazionale avviino un'inchiesta svolgendo indagini approfondite (comma 1).

A conclusione dell'inchiesta, i predetti organi inoltrano gli atti al Comitato che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione e rende pubblica una versione non riservata dei risultati (comma 2).

A seguito delle sopracitate inchieste, il Comitato attua tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri (comma 3).

Capo VI “Cooperazione”

Articolo 27 “(Cooperazione tra Stati membri)”

L'articolo recepisce la corrispondente disposizione della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Al comma 1 è stato previsto, infatti, che il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, anche attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione europea con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea.

Con il comma 2 è stato previsto, come previsto dal corrispondente paragrafo 2 dell'articolo 27 della direttiva, che le conoscenze, le informazioni e le esperienze scambiate devono riguardare, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonché, se del caso, all'esterno dell'Unione europea.

In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorità per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la



coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 3).

Il paragrafo 4 della direttiva non prevede obblighi per gli Stati membri, ma per la Commissione europea. Con il comma 4 è stato pertanto recepito solo il paragrafo 5 dell'articolo 27 della direttiva, disponendo che entro il 19 luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico notificherà alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtù dell'articolo 8, comma 6, del presente decreto.

Capo VII "Preparazione e risposta alle emergenze"

Articolo 28 "(Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze)"

L'articolo, in conformità al testo europeo, prevede che i piani interni di risposta alle emergenze predisposti dall'operatore in conformità del presente decreto (articoli 11 e 14) sono posti in essere tempestivamente, per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave, e in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze (comma 1).

L'operatore rende disponibile in ogni momento l'accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze, mettendoli a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze (comma 2).

Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge n. 979/1982, in materia di difesa del mare (comma 3).

Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone (comma 4).

Articolo 29 "(Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze)"

Nel recepire il corrispondente articolo 29 della direttiva, vengono richiamati i piani esterni di risposta alla emergenza già previsti nell'ordinamento nazionale, dalla legge n. 979/1982. Tali piani, come richiesto dalla normativa europea, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal DPR 662/1994 e fermo restando le attribuzioni di ogni altra amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Come previsto dalla direttiva, tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori.

Al fine di coordinare il testo di recepimento con la normativa nazionale già vigente in materia, al comma 2 è stato disposto che i piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge n. 979/1982 devono tener conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.

Al comma 3, in recepimento del corrispondente articolo 29, paragrafo 3, della direttiva, è stato previsto che i piani operativi locali devono essere integrati, ove necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, mentre i piani esterni di risposta alle emergenze devono essere redatti in conformità dell'allegato VII ed entrambi resi disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. Il comma 4 recepisce il corrispondente articolo 29, paragrafo 4, della direttiva, mentre il comma 5



prevede che l'ente preposto secondo la normativa nazionale vigente, ovvero la capitaneria di porto, tiene un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all'allegato VIII, punto 1. Tale registro è a disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi.

Il comma 6 recepisce il corrispondente paragrafo 6 dell'articolo 29 della direttiva, prevedendo che gli operatori verifichino periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi, in stretta cooperazione con l'ente preposto secondo la normativa vigente. Tale ente deve elaborare, valutare ed aggiornare periodicamente scenari per la cooperazione nelle emergenze con le autorità competenti e i punti di contatto degli altri Stati membri.

Articolo 30 "(Risposta alle emergenze)"

In recepimento dell'articolo 30 della direttiva, tale disposizione prevede che l'operatore comunichi tempestivamente alle autorità competenti in materia in base alla normativa nazionale vigente, ossia alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio, un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione deve descrivere le circostanze, inclusi, se possibile, l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza (comma 1).

In caso di incidente grave l'operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto può assistere l'operatore, anche con la disponibilità di ulteriori risorse, e può diffidare l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (comma 2).

Il paragrafo 3 dell'articolo 30 della direttiva non è stato recepito al fine di evitare sovrapposizioni normative, esistendo già la normativa mineraria (D.lgs. n. 624/1996 e DPR n. 128/1959) che prevede che l'indagine sia svolta dall'UNMIG competente che riferisce al Magistrato.

Capo VIII "Effetti transfrontalieri"

Articolo 31: "(Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi)"

Anche per il recepimento dell'articolo 31 della direttiva, il presente decreto ha inteso dettare una normativa di coordinamento con la normativa nazionale già vigente in materia.

Al comma 1 è stato, pertanto, disposto che il Comitato, se ritiene probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che si svolgono nell'ambito di giurisdizione italiana, possa avere gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o più Stati membri, trasmette a questi ultimi ovvero, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, agli Stati terzi potenzialmente interessati, le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni e si adopera, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare misure idonee a prevenire eventuali conseguenze.

È stato, inoltre, previsto che il Comitato può trasmettere le predette informazioni anche ad altri Stati membri che, ritenendosi potenzialmente interessati, ne facciano richiesta (comma 2).

I grandi rischi individuati a norma del comma 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze, per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente grave (comma 3).

È stato, inoltre, disposto che qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano Paesi terzi il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rende disponibili le informazioni anche a tali Paesi, a condizione di reciprocità (comma 4).

Sempre per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato concorda con le autorità competenti degli altri Stati membri le misure da adottarsi nelle



zone poste al di fuori della giurisdizione dell'Unione, al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi (comma 5).

Le amministrazioni statali competenti, al fine di testare regolarmente la propria preparazione a rispondere efficacemente ad incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocità, i Paesi terzi potenzialmente interessati effettuano delle esercitazioni coordinate di emergenza transfrontaliere dedicate alla prova dei meccanismi di emergenza a cui la Commissione può contribuire (comma 6).

In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o Paesi terzi potenzialmente interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un'efficace risposta all'emergenza (comma 7).

L'articolo 32 della direttiva non è stato recepito in quanto relativo a quegli Stati membri che, diversamente dall'Italia, non sono interessati dalle attività in mare nel settore idrocarburi.

Gli articoli 33, 35, 36, 37, 39 e 40 della direttiva prevedono alcuni compiti per la Commissione, mentre l'articolo 41 dispone dette disposizioni in merito al recepimento che vincolano gli Stati membri e che, come tali, non sono stati recepiti nel testo del presente decreto.

Capo IX "Disposizioni finali"

Articolo 32 "(Sanzioni)"

L'articolo stabilisce, in base a quanto previsto dall'articolo 34 della direttiva, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, nonché le misure necessarie a garantire l'attuazione.

L'articolo prevede, in particolare, la pena dell'arresto o dell'ammenda per chiunque esercisce impianti di produzione o infrastrutture connesse senza averne titolo; prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, nonché le operazioni di pozzo o le operazioni combinate per l'operatore che, nel caso di modifica sostanziale, inizia o prosegue le operazioni in mare senza interfacciarsi preventivamente con il Comitato, a norma del presente decreto.

L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi, sia per impianti di produzione, sia per impianti non destinati alla produzione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000; è soggetto alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria l'operatore che non predispose o non conserva un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza, che non effettua le comunicazioni richieste dal presente decreto e che non fornisce all'autorità competente le informazioni relative ad eventuali attività pericolose.

Una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a 120.000 è altresì prevista per l'operatore che, in risposta alle emergenze, non comunica all'UNMIG o alla Capitaneria di porto un incidente grave o il rischio imminente di incidente grave.

Il comma 13 investe della competenza ad emettere le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative e di applicare le sanzioni amministrative accessorie le sezioni UNMIG competenti per territorio. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applichino le disposizioni della legge n. 689/1981, in quanto compatibili.



Articolo 33 "(Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"

L'articolo 38 della direttiva modifica la definizione di danno ambientale, nella parte relativa al danno alle acque, della direttiva 2004/35/CE, in materia di responsabilità per danno all'ambientale. La direttiva 2004/35/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano, con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (c.d. Codice dell'ambiente). L'articolo 33 del presente decreto prevede pertanto che all'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, la lettera b) sia sostituita dalla seguente:

«b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure
lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».

Articolo 34 "(Disposizioni transitorie e finali)"

Ai fini del recepimento dell'articolo 42 della direttiva, è stato previsto che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, si applicano ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, entro il 19 luglio 2016.

Il comma 2 recepisce il corrispondente paragrafo 2 dell'articolo 42 della direttiva, prevedendo che per gli impianti esistenti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto si applicano entro il 19 luglio 2018.

Articolo 35 "(Disposizioni finanziarie)"

L'articolo prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai propri compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36 "(Entrata in vigore)"

L'articolo dispone che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



TABELLA DI CONCORDANZA (ex art. 31, comma 2 della Legge n. 234/2012)

DIRETTIVA 2013/30/UE	DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE	
	Articoli dello schema di D.Lgs.	COMMENTI
Articolo 1	Articolo 1	L'articolo definisce le finalità del decreto in coerenza con la Direttiva 2013/30/UE e riporta la normativa nazionale di recepimento delle direttive citate dall'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 2	Articolo 2	Il testo riprende le definizioni della direttiva, fatta eccezione per incidente grave e proprietario.
Articolo 3	Articolo 3	
Articolo 4	Articolo 4	
Articolo 5	Articolo 5	
paragrafo 1	comma 1	
Articolo 5, paragrafo 2	recepimento assicurato da norme dell'ordinamento giuridico nazionale	La partecipazione del pubblico è già prevista nell'ambito del rilascio della VAS e della VIA, in base rispettivamente agli articoli 14 e 24 del d.lgs. 152/2006
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, comma 2	
Articolo 6	Articoli 6	
paragrafo 1	comma 1	
Articolo 6, paragrafi 2 e 3	recepimento assicurato da norme dell'ordinamento giuridico nazionale	R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere; legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; decreto-legge n. 133 del 2014, articolo 38.
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, comma 2	
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 6, comma 3	
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 6, comma 4	
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 6, commi 5 e 6	
Articolo 6, paragrafo 8	Articolo 6, comma 7	
Articolo 7	Articolo 7	
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, commi 1 e 2	
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, comma 3	
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, comma 4	
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 8, comma 5	



TABELLA DI CONCORDANZA (ex art. 31, comma 2 della Legge n. 234/2012)

Articolo 8, paragrafo 5	Articolo 8, comma 6	
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 8, comma 7	
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 8, comma 8	
Articolo 8, paragrafi 8 e 9	Articolo 8, comma 9	
Articolo 9	Articolo 9, commi 1 e 2	
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, comma 1	
Articolo 10, paragrafi 2 e 3	Non necessitano di recepimento nell'ordinamento nazionale	I paragrafi della Direttiva dettano disposizioni in merito al funzionamento dell'Agenzia europea.
Articolo 11	Articolo 11	
Articolo 12	Articolo 12	
Articolo 13	Articolo 13	
Articolo 14	Articolo 14	
Articolo 15, paragrafi 1 e 2	Articolo 15, commi 1 e 2	
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 15, commi 3 e 4	
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 15, comma 5	
Articolo 16	Articolo 16	
Articolo 17	Articolo 17	
Articolo 18	Articolo 18	
Articolo 19, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, commi 1 e 2	
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 19, commi 3 e 4	
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 19, comma 5 e successivo decreto attuativo del MISE	L'articolo 19 comma 5 del testo di recepimento prevede che per l'effettiva attuazione della disposizione della direttiva sia adottato un decreto dal Ministero dello sviluppo economico per garantire l'effettiva consultazione tripartita.
Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 19, comma 6	
Articolo 19, paragrafo 6	Articolo 19, comma 7	
Articolo 19, paragrafo 7	Articolo 19, comma 8	
Articolo 19, paragrafo 8	Articolo 19, comma 9	
Articolo 19, paragrafo 9	Articolo 19, comma 10	
Articolo 19, paragrafo 10	Articolo 19, comma 11	
Articolo 20	Articolo 20	



TABELLA DI CONCORDANZA (ex art. 31, comma 2 della Legge n. 234/2012)

Articolo 21	Articolo 21	
Articolo 22	Articolo 22	
Articolo 23	Articolo 23	
Articolo 24	Articolo 24	
Articolo 25, paragrafi 1 e 2	Articolo 25, commi 1 e 2	
Articolo 25, paragrafo 3	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione prevede adempimenti per la Commissione europea.
Articolo 26	Articolo 26	
Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 27, commi 1, 2 e 3	
Articolo 27, paragrafo 4	La disposizione non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione prevede adempimenti per la Commissione europea
Articolo 27, paragrafo 5	Articolo 27, comma 4	
Articolo 28	Articolo 28	
Articolo 29	Articolo 29	
Articolo 30, paragrafi 1 e 2	Articolo 30, commi 1 e 2	
Articolo 30, paragrafo 3	La disposizione non è stata trasposta nel corrispondente comma	La disposizione è inclusa in quanto previsto all'art. 26, comma 1
Articolo 31, paragrafo 1	Articolo 31, commi 1 e 2	
Articolo 31, paragrafo 2	Articolo 31, comma 3	
Articolo 31, paragrafo 3	Articolo 31, comma 4	
Articolo 31, comma 4	Articolo 31, comma 5	
Articolo 31, paragrafo 5	Articolo 31, comma 6	
Articolo 31, paragrafo 6	Articolo 31, comma 7	
Articolo 32	Disposizione che non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione riguarda gli Stati membri non interessati da attività in mare nel settore degli idrocarburi, diversamente dall'Italia
Articolo 33	Disposizione che non richiede recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione prevede adempimenti per la commissione europea
Articolo 34	Articolo 32	
Articoli 35, 36 e 37	Disposizioni che non richiedono recepimento nell'ordinamento nazionale	Le disposizioni riguardano attività della Commissione europea
Articolo 38, paragrafo 1	Articolo 33	
Articolo 38, paragrafo 2	La disposizione non necessita di essere recepita	Recepimento assicurato dall'emanazione del provvedimento in esame
Articoli 39 e 40	Le disposizioni non richiedono recepimento nell'ordinamento nazionale	La disposizione prevede adempimenti per la Commissione
Articolo 41	Recepimento assicurato dall'emanazione del provvedimento in esame nei termini	La disposizione indica i termini di recepimento della direttiva



TABELLA DI CONCORDANZA (ex art. 31, comma 2 della Legge n. 234/2012)

	stabiliti	
Articolo 42	Articolo 34	
Articolo 43 e 44	Le disposizioni non necessitano di recepimento	



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2013/30/UE SULLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE
DEGLI IDROCARBURI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'articolo 35 prevede espressamente che *"all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.

Art. 1: la disposizione definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto.

Art. 2: elenca le definizioni

Art. 3: disciplina i compiti dell'operatore nella gestione del rischio connesso alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Trattandosi di attività a carico dell'operatore non si ascrivono effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Art. 4: la disposizione disciplina i requisiti di sicurezza e di rispetto della normativa ambientale ai fini del rilascio dei diversi titoli abilitativi per l'effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 5: la disposizione disciplina la partecipazione del pubblico in relazione ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. La norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6: la disposizione detta una serie di prescrizioni per lo svolgimento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate. Le prescrizioni di carattere meramente ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 7: la norma, di natura ordinamentale, prevede la responsabilità del licenziatario per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare svolte dallo stesso o per suo conto.

Art. 8: istituisce il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare che svolge le funzioni di autorità competente responsabile dei compiti assegnati dal decreto. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, dispone di un organismo centrale e delle articolazioni sul territorio e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.

Gli oneri connessi all'espletamento delle funzioni attribuite al Comitato per garantirne la reale operatività, sono posti a carico degli operatori che sono tenuti a versare un contributo, pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare, all'entrata del bilancio dello Stato che verrà riassegnato ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sulla base di quanto previsto dal documento di strategia energetica nazionale il valore delle opere che



saranno realizzate da qui al 2020, per operazioni in mare nel settore idrocarburi, è quantificabile in 5.5 miliardi di euro. L'1 per mille di tale valore ammonta a circa 1 milione di euro l'anno. È stato stimato che l'importo di 1 milione di euro possa coprire integralmente i costi di gestione delle attività svolte dal Comitato che consistono nel costante monitoraggio della piena efficienza degli strumenti e degli impianti e nella vigilanza del pieno rispetto, da parte degli operatori, di tutte le prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione all'esercizio. Tale vigilanza include anche le verifiche periodiche e le ispezioni alle infrastrutture, che richiedono l'organizzazione dei sopralluoghi da parte del Comitato realizzati attraverso l'impiego di mezzi navali per raggiungere fisicamente le piattaforme.

Art. 9: La disposizione disciplina il funzionamento del Comitato; la copertura delle eventuali oneri è valere sul fondo previsto dall'articolo 8.

Art. 10: prevede la possibilità per il Comitato di avvalersi dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) la quale fornisce assistenza tecnica e scientifica conformemente ai propri compiti istituzionali. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11: la disposizione individua i documenti che l'operatore è tenuto a presentare al Comitato prima dell'inizio delle operazioni in mare ai fini della prevenzione degli incidenti. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Artt. 12-16 e 19: le disposizioni in esame, di carattere meramente ordinamentale, disciplinano il contenuto dei documenti che l'operatore è tenuto a redigere e a presentare al Comitato. Trattasi, in particolare, della relazione sui grandi rischi sia per gli impianti di produzione, sia per gli impianti non destinati alla produzione, del piano interno di risposta alle emergenze, delle comunicazioni di operazioni di pozzo, della comunicazione di operazioni combinate e del documento che definisce la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.

Art. 17: prevede l'obbligo a carico dell'operatore di istituire un sistema di verifica indipendente della sicurezza e di redigere una descrizione di tale sistema da presentare al Comitato. Trattandosi di onere a carico dell'operatore alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi.

Art. 18: la norma disciplina i poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti. Le eventuali spese sostenute dal Comitato ai fini dello svolgimento di tali poteri sono coperti a valere sul fondo di cui all'art. 8.

Art. 19: la disposizione disciplina i compiti dell'operatore finalizzati alla prevenzione degli incidenti gravi. Trattandosi di oneri a carico dell'operatore non si ravvisano effetti finanziari negativi.

Art. 20: Prevede l'obbligo a carico delle società registrate in Italia che svolgono, direttamente o indirettamente, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, di comunicare le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte. La disposizione di carattere ordinamentale non determina effetti sulla finanza pubblica.

Art. 21: Disciplina la verifica da parte del Comitato circa l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi presentati dagli operatori a norma del presente decreto. A tal fine gli operatori assicurano al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la sua direzione, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli



idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonché vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto.

Art. 22: Il Comitato istituisce meccanismi per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e per l'approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo l'anonimato dei soggetti interessati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Artt. 23 e 24: Prevede l'obbligo a carico degli operatori di fornire al Comitato una serie di informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi (guasti, emissioni accidentali di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, incidenti fatali, etc) che il Comitato mette a disposizione del pubblico, tramite il proprio sito web. La disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 25: disciplina lo scambio di informazioni sugli indicatori dei grandi rischi tra il Comitato e la Commissione. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 26: prevede a seguito di incidente grave lo svolgimento delle indagini approfondite da parte degli enti già preposti a tale attività sulla base della legislazione vigente. La disposizione pertanto non determina impatti sulla finanza pubblica.

Art. 27: disciplina la cooperazione tra gli Stati membri, prevedendo l'obbligo del Comitato di procedere allo scambio periodico di conoscenze e informazioni con le competenti autorità degli altri Stati. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri sulla finanza pubblica.

Art. 28-30: le disposizioni in esame disciplinano nel dettaglio le attività dell'operatore di risposta alle emergenze. Eventuali oneri gravano sull'operatore e non impattano sulla finanza pubblica.

Art. 31: disciplina l'attività del Comitato di preparazione e risposta alle emergenze che possano avere effetti transfrontalieri prevedendo la trasmissione delle necessarie informazioni alla Commissione, agli Stati membri e ai Paesi terzi. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 32: disciplina le sanzioni applicabili all'operatore per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto.

Art. 33: reca una modifica normativa al decreto legislativo 152/2006 recante "norme in materia ambientale". Non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 34: reca le disposizioni transitorie e finali

Art. 35: reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 36: disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della piena conformità con la Costituzione e con gli obblighi dell'Unione Europea è stata effettuata dalla Direzione Generale della Giustizia e della Giustizia



X POSITIVO

Il Rappresentante legale dello Stato

19 MAG. 2015

